

## **CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE D'USO DI PALESTRA**

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra le sottoscritte parti:

-- **PROVINCIA DI AREZZO** (di seguito Contraente), rappresentata dalla Dr.ssa Gallorini Roberta nata a Arezzo Prov. (AR), domiciliata per la carica presso la sede della Provincia di Arezzo - P.zza della Libertà n. 3 - Dirigente del Settore Finanze e Istruzione nominata con Decreto Presidenziale n. 3 del 14.02.20, autorizzata alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù dell'articolo 107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000 nonché in virtù della Determinazione Dirigenziale n. XXX del XX/09/2026;

-- **SCUOLA BASKET AREZZO SRL SSD**, con sede in AREZZO, via Camillo Golgi n. 36/C, CF 01858370511, nella persona di Mauro Castelli, in qualità di legale rappresentante;

### **PREMESSO**

**Che** la Provincia di Arezzo ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 23/1996 è tenuta a fornire agli Istituti di Istruzione Superiore presenti nel territorio, palestre ove poter far effettuare agli studenti educazione fisica;

**che**, in base alla programmazione dell'attività motoria preventivata per gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Tecnico – Professionale “Margaritone” risulta necessario sopperire alla mancanza di una struttura sportiva propria reperendo la disponibilità di una palestra per almeno **10** ore e **45** minuti alla settimana, il lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 10 alle ore 13:35, per l'intero a.s. 2026/2027, dal 15.09.2026 al 10.06.2027;

**che SCUOLA BASKET AREZZO SRL SSD** di Arezzo ha ottenuto in gestione da parte del Comune di Arezzo l'impianto sportivo sito in via Camillo Golgi n. 36/C denominato “Tensostruttura adiacente al Palazzetto Mario D'Agata” dal 27/06/2016 al 20/09/2031 in esecuzione del provvedimento dirigenziale n. XXX del XXXXXX;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1. – Il presente contratto disciplina la concessione in uso di spazi attrezzati per attività sportiva comprensivi di vari servizi quali pulizia, custodia, vigilanza;

Art. 2. - Il signor Mauro Castelli, in qualità di legale rappresentante della società sportiva **SCUOLA BASKET AREZZO SRL SSD** che ha in gestione la **Tensostruttura** adiacente al Palazzetto Mario D'Agata, con sede in Arezzo via Camillo Golgi n. 36 C, d'ora innanzi chiamato "la palestra", concede alla Provincia di Arezzo la predetta palestra alle seguenti condizioni:

a) nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13:35;

b) per un totale di n. 10 ore e 45 minuti alla settimana dal 15.09.2026 al 10.06.2027;

Art. 3. - La durata della concessione in uso è stabilita in 10 mesi a far tempo dal 15/09/2026 fino al 10/06/2027 e potrà essere rinnovata alle medesime condizioni previo espresso accordo tra le parti. Rimane esclusa la possibilità di indennizzo, sotto qualsiasi forma, al cessare della concessione.

Art. 4. – L'uso della Palestra viene concesso alla Provincia di Arezzo per permettere lo svolgimento di attività motoria agli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Tecnico – Professionale "Margaritone". Nelle ore di utilizzo da parte degli studenti gli spazi e la struttura sarà a loro dedicata in modo esclusivo e durante lo svolgimento dell'attività curricolare le classi potranno usufruire di bagni e spogliatoi del Palazzetto Mario d'Agata adiacente alla Tensostruttura.

Art. 5. - I locali vengono concessi in uso esclusivamente per lo svolgimento di attività motoria, ogni diverso uso condurrà alla decadenza dal diritto di utilizzo.

A tal fine l'Associazione sportiva dichiara che gli spazi concessi sono adeguatamente attrezzati ai fini dello svolgimento di attività sportiva, con attrezzature sportive conformi alla normativa vigente, e che la struttura è in regola con la normativa di settore in materia di agibilità, sicurezza, igiene (certificazioni di regolarità tecnica e sanitaria, rispondenza alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi nonché alle norme CONI per l'impiantistica sportiva) e si impegna a mantenere la struttura in condizioni idonee a tale uso.

La Società sportiva dichiara altresì che all'interno degli spazi concessi è presente un Defibrillatore semiautomatico (DAE) correttamente funzionante secondo la normativa vigente di cui alla Legge Regionale n. 9 ottobre 2015, n. 68.

Art. 6. - La pulizia dei locali concessi in uso sarà effettuata a spese e cura dell'associazione sportiva.

Art. 7. - Il gestore della palestra non si assume alcuna responsabilità per fatti accaduti nei locali dati in uso, o per materiale e cose lasciati negli spogliatoi, o comunque per danni a qualsiasi titolo.

La sorveglianza diretta sugli studenti che svolgono attività motoria è responsabilità esclusiva della Istituzione Scolastica cui gli stessi appartengono.

Art. 8. - La Provincia e l'Istituto scolastico da questa autorizzata, saranno responsabili dei danni che dovessero derivare comunque a terzi, od alla proprietà, in dipendenza della concessione, ed a loro carico sarà il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve od eccezioni.

Art. 9. - Il gestore della palestra si riserva la facoltà di esercitare personalmente o a mezzo mandatario, il controllo dell'uso dei locali concessi e si riserva altresì di suggerire quegli accorgimenti e quelle norme che fossero ritenute necessarie per il regolare e corretto uso della palestra in parola.

Art. 10. - Il corrispettivo dell'uso della palestra, stabilito in **€ 9.802,00** annui oltre iva come per legge, sarà pagato, con cadenza bimestrale, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica dell'effettivo utilizzo della struttura da parte dell'Istituto scolastico. L'Istituto scolastico sarà tenuto a comunicare con congruo anticipo (almeno 24 ore prima) alla società sportiva mediante email all'indirizzo [info@sba-arezzo.it](mailto:info@sba-arezzo.it) l'eventuale non utilizzo della struttura da parte delle classi, in caso di mancata comunicazione il corrispettivo di tali ore sarà comunque dovuto.

Art. 11. - Le spese per utenze (illuminazione, riscaldamento, ecc...) dei locali concessi in uso si intendono a carico della associazione sportiva e sono incluse nel canone concordato.

Art. 12. - Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e dipendenti del presente contratto sono a carico della concessionaria. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis, Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 13. - Le parti danno atto che sono state rispettate le disposizioni in merito agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/10, il CIG associato al presente contratto è il seguente: xxxxxxxxxx.

Art. 14. - Le Parti si danno reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente Contratto, ognuna per la rispettiva competenza, darà attuazione e rispetterà le prescrizioni stabilite nel Regolamento UE n. 679/2016 e nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto a ..... , il .....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti approvano espressamente, dopo attenta lettura, le clausole contrattuali n. 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9).

Letto, approvato e sottoscritto a ..... , il .....